



**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
DI PONTASSIEVE**

Costituita nel 1836

STATUTO

Cari Confratelli e Consorelle,

questo statuto approvato dalla Assemblea dei Soci della Misericordia rappresenta uno dei momenti più alti della nostra Associazione di Volontariato.

In esso si riscrivono in chiave moderna gli scopi e le motivazioni che fanno stare insieme uomini e donne di buona volontà, di estrazioni sociali, di culture, di opinioni politiche diverse, tutte animate da un meraviglioso ideale di solidarietà che si concretizza nell'aiuto, con spirito di cristiana carità, di quanti si trovano in situazione di bisogno.

Avere approvato all'unanimità il nuovo documento da parte dei Consigli in carica e della Assemblea dei Soci testimonia la grande volontà della Misericordia di continuare ad operare per il bene comune, nel solco tracciato dai nostri predecessori che, oltre un secolo fa, con lo statuto oggi sostituito, tracciarono la via che ha consentito alla Misericordia di crescere e svilupparsi.

A quei concittadini va la nostra riconoscenza e la promessa che proseguiremo la loro opera continuando ad impegnarci nel volontariato, svolgendo con umiltà i servizi che ognuno di noi ha accettato di compiere all'interno dell'Associazione, ed avendo per guida le parole scritte nel "proemio" del precedente statuto che qui riproponiamo per la bellezza e l'alto valore morale che esprimono.

PER IL MAGISTRATO

IL PROVVEDITORE

Marcello Papi

Proemio

"Se nelle pubbliche e private sciagure a niuno sventurato mancò assistenza di carità civile e religiosa, dovuto fù sempre ad una ammirabile istituzione cui mai vien meno lo zelo di filantropia. E' questa la Confraternita di Misericordia che silenziosa, avvolta in nera cappa, di giorno, di notte, in ogni stagione e sempre, porta a passo lento e misurato sulle spalle i cataletti che recano ai luoghi di refugio, e di soccorso, o alla tomba, gl'infelici colti da malore o da morbo repentino.

In ogni occasione la Compagnia della Misericordia rispettata da tutte le credenze religiose perché Ella fa il bene per il bene nel Santo nome dell'umanità, di ammirabile è divenuta sublime per crescere di pericoli, né per moltiplicare di travagli non ha mai defezionato dalla sua infaticabile Carità. In Lei arde perenne la fiamma dello spirito evangelico; sotto la nera Gramaglia si confonde il patrizio, e l'Artigiano in una perfetta eguaglianza di doveri; Essa rappresenta in terra la Provvidenza divina, la quale accorda le ricchezze perché siano amministrare a pro dei bisognosi. I Fratelli della Misericordia si separano dopo aver compiuti i loro pietosi Officij, ripetedosi l'un l'altro "DIO NE RENDA IL MERITO" senza veduta di ricompensa terrena. Non è dato con brevi parole assolvere il debito di gratitudine che tutti abbiamo verso questa generosa e benemerita Istituzione. Voglia il Cielo che la Confraternita di Misericordia di Pontassieve, affiliata a quella di Firenze, ritornata al suo primiero splendore per le cure del Municipio, e della Congregazione di Carità, non debba mai eclissare, e la magnanimità dei Fondatori sia per essere duratura, finchè l'umanità languente necessiterà dell'umano soccorso dei Fratelli Misericordiosi, i quali per istituzione debbono trattare il povero infermo con compassione e rispetto, poiché anche la sventura ha la sua maestà. Le garanzie che accorda la legge alle Opere Pie, ci fanno sperare che l'esempio dei nostri Maggiori sarà rinnovato; le largizioni delle grandi e piccole possidenze saranno copiose come per il passato e il numero dei Fratelli sarà per essere numerosissimo. Così sarà dato il mezzo alla Confraternita della Misericordia di soccorrere alle miserie che nell'esercizio del caritatevole ministero, Essa meglio di ogni altro può conoscere, perché la carità ai disgraziati esercitata da per sé, ha più importanza di quella esercitata per mezzo di altri. La Carità è l'oggetto di queste Costituzioni che sono modificazioni delle antiche, adattate ai tempi e alle circostanze attuali ed a quelle che man mano col passare del tempo si matureranno. La Carità è l'unico mezzo per il bene adempiuto "OMNIA VESTRA IN CHARITATE" dice l'Apostolo Paolo, dietro la scorta del quale noi possiamo gloriarci di essere veri seguaci di Gesù Cristo, provvedendo nella maniera più sicura, facile e decante ai bisogni dei Poveri Infermi ed al buon ordine in tutto ciò che riguarda la nostra Confraternita."

Antico statuto

*Approvato con decreto reale del
3 maggio 1872*

STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE

TITOLO I ORIGINE DENOMINAZIONE NATURA E SCOPI

CAPO I ORIGINE, DENOMINAZIONE E NATURA

Articolo -1

E' costituita in Pontassieve, dal 1836 l'Associazione caritativa denominata "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE**" regolata dal presente statuto, che annulla ogni precedente. E' un sodalizio di volontariato di ispirazione cristiana i cui appartenenti vengono denominati fratelli e sorelle e persegue la costante affermazione della carità cristiana attraverso la testimonianza delle opere secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica. L'Associazione ha sede nei propri locali ubicati in Pontassieve.

Articolo -2

La Confraternita di Misericordia di Pontassieve, denominata nel presente Statuto anche Confraternita o Misericordia, ha personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, è costituita come Associazione di Confratelli e Consorelle secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e le norme del Codice Civile; ha durata illimitata ed opera a mezzo di organi eletti secondo le vigenti leggi e con le modalità del presente statuto.

Articolo -3

Lo stemma della Confraternita è rappresentato da uno scudo con l'emblema della croce latina in rosso, su fondo azzurro, con ai lati le lettere in gotico "F" e "M" in giallo, "Fraternitas Misericordiae".

E' patrona della Misericordia la Madonna Ausiliatrice.

Lo stemma è comune anche alle Sezioni, per le quali è consentita soltanto l'aggiunta della località di appartenenza.

Articolo -4

I Fratelli e le Sorelle hanno il dovere di operare sempre con spirito di carità cristiana e seguire un percorso di costante elevazione spirituale.

Fratelli e le Sorelle indossano, come da tradizione, una veste nera con buffa, stretta ai fianchi da un cordiglio con corona del rosario, simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Viene indossata, per tradizione, nelle cerimonie religiose e nelle funzioni di rappresentanza, mentre per il servizio di soccorso e di assistenza è adottata una diversa divisa stabilita da apposito regolamento.

CAPO II SCOPI E FINALITA'

Articolo -5

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, personale, spontaneo e gratuito per amore di Dio e del prossimo, delle opere di misericordia corporali e spirituali.

Promuove ed esercita inoltre tutte le opere di umana e cristiana carità, ispirandosi anche ai valori della solidarietà umana e sociale.

In particolare esercita:

- a) le opere di carità, di pietà affinché venga favorita la *"Civiltà dell'amore"*;
- b) il servizio di soccorso e di trasporto dei feriti, degli infermi, dei disabili, dei bisognosi;
- c) l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura, di ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) il suffragio religioso dei defunti;
- e) il servizio di onoranze funebri, e attività funerarie connesse, compreso il trasporto e la sepoltura dei defunti nel cimitero della Confraternita o in altri cimiteri secondo richiesta;
- f) l'attività nei diversi settori della protezione civile e ambientale;
- g) iniziative di formazione, informazione, cultura, ricreazione, istruzione, sport;
- h) la protezione dell'infanzia abbandonata;
- i) l'erogazione di sussidi ed elargizioni;
- l) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico.

Articolo -6

La Confraternita, anche mediante il proprio Assistente Spirituale, cura la formazione spirituale e lo sviluppo della vocazione laico-cristiana dei Fratelli e Sorelle.

Articolo -7

La Confraternita in relazione al carattere cristiano che contraddistingue la propria vita associativa mantiene i rapporti con il Vescovo della Diocesi di Firenze attraverso l'Assistente Spirituale da questi nominato.

Articolo -8

Per conseguire i propri fini statutari, la Confraternita può collaborare e intrattenere rapporti, anche tramite convenzione, con istituzioni ed enti pubblici e soggetti privati.

La Confraternita potrà inoltre assumere, modificare e/o dismettere partecipazioni e/o interessenze e/o costituire società, associazioni, comitati, consorzi e fondazioni che abbiano finalità analoghe, affini, strumentali, e/o utili al conseguimento dei propri fini, ove non in contrasto con l'ispirazione cristiana dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei fini sociali, la Confraternita può contrarre prestiti, mutui e ogni altro tipo di finanziamento a breve, medio e lungo termine con banche e Istituzioni finanziarie nonché rilasciare garanzie reali e personali, pegni, ipoteche fidejussioni e simili, anche nell'interesse di terzi.

Articolo -9

La Confraternita, per favorire l'espletamento delle attività istituzionali, ha facoltà di istituire Sezioni. Le Sezioni operano come unità territoriali della Misericordia e sono disciplinate dalle norme del presente statuto e da apposito regolamento emanato dal Magistrato.

Le Sezioni sono unità funzionali operative direttamente dipendenti dall'Associazione, non hanno autonomia giuridica, né autonomia di spesa, salvo diversa indicazione prevista nel regolamento di cui al comma precedente.

Le Sezioni dovranno svolgere la loro attività ed improntare ogni loro manifestazione conformemente agli scopi statutari della Confraternita.

Articolo -10

La Confraternita, fermo restando la propria autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa, può affiliarsi alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, e/o ad analogo organismo rappresentativo.

Articolo -11

Il volontariato e la gratuità sono la divisa morale dei Confratelli in ogni loro attività svolta per l'Associazione.

E' fatto espresso divieto ai Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.

Anche le cariche elettive in relazione al principio del volontariato sono gratuite, in quanto assunte per dovere cristiano, civile e morale.

I Confratelli ricevono la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e ringraziano con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Dio te ne renda merito".

Potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni di merito aventi puro carattere morale.

Articolo -12

La Confraternita trae mezzi per la propria sussistenza e per il raggiungimento degli scopi istituzionali in particolare da:

- a) quote sociali;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi di privati;
- d) contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività economiche nel rispetto delle disposizioni di legge;
- i) rendite del patrimonio, locazioni ed altri investimenti patrimoniali.

TITOLO II FRATELLI E SORELLE

CAPO I REQUISITI DI APPARTENENZA E CLASSIFICAZIONE

Articolo -13

Per far parte della Confraternita i Fratelli e le Sorelle devono possedere i seguenti requisiti:

- riconoscersi nei principi cristiani;
- avere compiuto la maggiore età;
- col consenso scritto del genitore o di chi ne esercita legalmente la patria potestà possono essere iscritti anche i minori di età purché abbiano compiuto i 16 anni;
- non avere riportato condanne penali disonorevoli;
- non appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa Cattolica e non svolgere attività in contrasto con i fini della Confraternita.

Per quanto riguarda ogni rapporto con la Confraternita e ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, gli iscritti si intendono domiciliati all'indirizzo risultante dall'apposito ruolo.

Articolo -14

Gli iscritti si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Fratelli/Sorelle Aspiranti;
- b) Fratelli/Sorelle Attivi o Giornanti;
- c) Fratelli/Sorelle Capi di Guardia;
- d) Fratelli/Sorelle Benemeriti;
- e) Fratelli/Sorelle Giubilanti.

L'ammissione del socio avviene unicamente con l'iscrizione nel ruolo degli aspiranti, a seguito di positiva deliberazione del Magistrato, a cura del Provveditore al quale va indirizzata la relativa domanda.

La deliberazione del Magistrato in merito all'accettazione o al diniego di iscrizione costituisce provvedimento definitivo per il quale non è previsto il ricorso al Collegio dei Probiviri.

L'iscrizione decorre a far data dal provvedimento di accettazione.

Le domande di ammissione devono essere esaminate entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Articolo -15

Sono Aspiranti i fratelli e le sorelle che, assumono l'impegno di partecipare alle attività della Misericordia. Trascorso almeno un anno di servizio, in base alle disposizioni dal regolamento, possono chiedere al Magistrato di passare nel ruolo dei giornanti. Il Magistrato con apposita delibera ne determina il passaggio con il rito della vestizione. Lo svolgimento e le modalità della cerimonia di vestizione sono disciplinate dal regolamento di esecuzione del presente statuto. Essi non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Sono Giornanti i fratelli e le sorelle che, compiuto il periodo di aspirantato e ricevuta l'investitura, partecipano alle attività della Confraternita accettando, secondo il regolamento, l'impegno del servizio. Essi hanno diritto di voto attivo e, se nei due anni antecedenti le elezioni hanno svolto con regolarità servizio volontario, anche di elezione passiva. Qualora venga a mancare senza giustificato motivo l'impegno nel servizio di cui al regolamento questi vengono assegnati alla categoria degli aspiranti.

Sono Capi di Guardia i fratelli e le sorelle giornanti che hanno ininterrottamente prestato servizio per il periodo stabilito dal regolamento, vengono scelti dal Magistrato fra coloro che si sono distinti per esperienza, assiduità, capacità e conoscenze del servizio. Hanno la responsabilità del servizio al fine di vigilare sul regolare andamento delle attività e servizi della Confraternita. Essi hanno il compito di seguire i nuovi volontari nel servizio assegnato. La qualifica di Capo di Guardia si perde qualora venga meno la disponibilità a svolgere servizio attivo. Sono tenuti a riferire al Magistrato eventuali disservizi e proporre i necessari provvedimenti. Essi hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Sono Benemeriti i fratelli e le sorelle che dopo aver svolto il periodo di servizio previsto dal regolamento vengono esentati, per causa di salute o per età o altra causa, da qualunque obbligo con disposizione motivata del Magistrato. Essi hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Sono Giubilanti i fratelli e le sorelle che non avendo ancora maturato l'anzianità di servizio per essere considerati benemeriti cessano di fare opera di volontariato con motivazioni riconosciute valide dal Magistrato. Qualora vengano a decadere le cause di impossibilità al servizio questi confratelli possono chiedere di essere riammessi all'attività di volontariato nella categoria preesistente. Essi hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Articolo -16

Possono richiedere l'iscrizione alla Misericordia gli appartenenti ad altre confessioni cristiane che condividono i fini e gli scopi della Confraternita. La Confraternita può inoltre istituire elenchi di enti o persone che la sostengono economicamente senza l'obbligo di svolgere attività di volontariato. Essi non acquisiscono lo status di socio e possono beneficiare delle attività della Confraternita con le modalità previste dal Magistrato

CAPO II
DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Articolo -17

Sono doveri degli Iscritti:

- a) tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- b) conoscere e osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi Istituzionali;
- c) svolgere i servizi loro affidati con solerzia e spirito di cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli un comportamento corretto e di collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni degli organi di appartenenza;
- f) versare la quota annua associativa.

Sono diritti degli iscritti:

- g) partecipare alla vita associativa secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti;
- h) eleggere le cariche sociali ed essere eletti secondo le disposizioni del presente Statuto;
- i) chiedere la convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art.22;
- l) sottoporre agli organi direttivi iniziative e proposte inerenti l'attività della Confraternita;
- m) godere dei benefici spirituali;
- n) usufruire dei servizi offerti dalla Confraternita.

CAPO III
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E DIMISSIONI

Articolo -18

Il Magistrato, previa comunicazione scritta all'interessato, decide con delibera motivata, nei casi di inadempienza dei singoli iscritti per i casi previsti dall'art. 17 ed è competente per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

Contro tali provvedimenti l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri della Confraternita, il quale decide entro trenta giorni, con parere motivato. Il ricorrente può entro sessanta giorni ricorrere all'Organo rappresentativo a cui la Misericordia sia eventualmente confederata.

Articolo -19

Gli iscritti inadempienti ai doveri di cui all'art. 17 sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;
- d) decadenza;
- e) esclusione.

Articolo -20

La qualità di iscritto si perde per decadenza o esclusione

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 13.

Si perde per esclusione quando l'iscritto, dopo essere stato richiamato, persista nella violazione dei doveri di cui all'art.17 o nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita.

Il regolamento degli iscritti fissa i limiti di morosità per il pagamento della quota contributiva annua, nonché la procedura dei provvedimenti disciplinari.

La perdita della qualifica di iscritto, in ogni caso, decorre dalla data del provvedimento del Magistrato e comporta contemporaneamente la decadenza da ogni e qualsiasi diritto verso la Confraternita.

La qualità di iscritto si perde inoltre per dimissioni qualora l'iscritto presenti al Provveditore, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di appartenenza alla Confraternita con conseguente delibera del Magistrato.

TITOLO III ORGANI DELLA CONFRATERNITA

CAPO I ORGANI SOCIALI

Articolo -21

Sono organi della Confraternita:

- Assemblea
- Collegio dei Proviviri
- Magistrato
- Provveditore

Tutte le cariche sociali sono ricoperte per il periodo assegnato e vengono conferite a seguito delle elezioni come indicato nei relativi articoli ovvero, per gli incarichi interni, a seguito di nomine effettuate dai singoli organi di competenza.

CAPO II L'ASSEMBLEA

Articolo -22

L'Assemblea è composta dai Giornanti, Capi di Guardia, Benemeriti, Giubilanti.

È convocata in via ordinaria, ogni anno, entro il mese di Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per la presentazione del bilancio di previsione dell'anno a venire.

È convocata in via straordinaria in qualunque momento e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Magistrato almeno un decimo degli aventi diritto;
- b) quando il Collegio dei Proviviri per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per iscritto, ne richiede la convocazione al Magistrato;
- c) ogni qualvolta il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Articolo -23

Le Assemblee sono convocate dal Magistrato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con avviso scritto inviato per posta ordinaria al domicilio degli aventi diritto risultante dal libro dei soci della Confraternita. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso anche nei locali della sede sociale e delle sezioni.

L'avviso di convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti, purché siano trascorse almeno dodici ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è valida in seconda convocazione purché siano presenti un numero di Confratelli almeno triplo dei componenti del Magistrato ed è convocata con le stesse modalità e nel caso di cui all'articolo 22 comma 3 punto "a" entro il mese successivo alla data della richiesta.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto a cura del Segretario dell'Assemblea apposito verbale che, da lui sottoscritto e dal Presidente dell'Assemblea viene inserito nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Articolo -24

L'Assemblea elegge in prima istanza il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dovrà verificare la validità della convocazione e del numero legale.

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante comunicazione da farsi ai presenti e senz' altro avviso. In sede di proroga assembleare possono partecipare anche coloro non presenti alla precedente seduta.

Per la partecipazione alle Assemblee, anche elettive, non sono ammesse deleghe.

Articolo -25

L'Assemblea delibera per alzata di mano e le delibere sono valide con la metà più uno dei voti espressi dai votanti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. Il Presidente dell'Assemblea constata il regolare svolgimento della votazione e proclama l'esito della stessa.

Nella votazione riguardante persone l'Assemblea delibera a scrutinio segreto e le delibere sono approvate con la maggioranza semplice.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Probiviri non hanno voto su delibere concernenti gli impegni di spesa e sul bilancio consuntivo.

Per le proposte di riforma dello Statuto sono previste le particolari norme di cui all'art.41.

Articolo -26

L'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Magistrato e del Collegio dei Probiviri;
- b) approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione morale del Magistrato;
- c) prendere visione del bilancio di previsione e delle linee programmatiche;
- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto con le modalità di cui all'articolo 41;
- e) approvare il Regolamento di esecuzione dello statuto;
- f) deliberare su ogni materia che il Magistrato intenda sottoporgli;
- g) deliberare sulle materie oggetto di convocazione previsto dall'art. 22 comma 3 punto "a";
- h) nominare il collegio dei revisori contabili ed il suo Presidente.

CAPO III
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo -27

Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea, costituisce la dignità più eminente della Confraternita. I suoi componenti saranno scelti fra i Benemeriti, fra i Capi di Guardia e fra i Fratelli Giornanti con almeno cinque anni di servizio ed una età superiore a 25 anni.

La sostituzione dei membri vacanti a qualsiasi titolo deve farsi nel rispetto dei confratelli primi dei non eletti.

Per essere eletti al Collegio dei Probiviri si applicano le norme di cui all'articolo 28 lettera "C" e "D".

Il Collegio nella sua prima riunione provvede ad eleggere il proprio Presidente ed il Segretario.

Si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno quattro volte all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

Il Collegio resta in carica tre anni.

I componenti il Collegio dei probiviri non possono appartenere al Magistrato e al Collegio dei Revisori Contabili né possono avere con questi rapporti di parentela fino al terzo grado.

Chi sia stato eletto per due mandati consecutivi alla carica di Proboviro non può essere consecutivamente rieletto.

I membri che senza grave e/o giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica su disposizione del Presidente del Collegio e sono quindi sostituiti con delibera motivata.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno tre componenti, fra i quali il Presidente.

Qualora i componenti del Collegio rimangano in meno di tre si procede a nuova elezione dell'intero Collegio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Spetta al Collegio:

- a) vigilare e interpretare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) visionare le deliberazioni degli Organi Amministrativi e richiedere entro 15 giorni eventuali nuove formulazioni sulle deliberazioni qualora queste non siano ritenute conformi alle norme di statuto e dei regolamenti;
- c) decidere sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari emessi dal Magistrato nei confronti degli stessi;
- d) convocare il Magistrato con richiesta scritta e motivata;
- e) sostituire l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione;
- f) esaminare e decidere sui ricorsi presentati dagli iscritti in merito alle delibere del Magistrato, pubblicando se del caso le proprie determinazioni;
- g) esprimere parere preventivo sulle proposte di modifiche statutarie e dei Regolamenti che si volessero introdurre nell'ordinamento della Confraternita.

CAPO IV IL MAGISTRATO

Articolo -28

Il Magistrato è composto da:

a) undici membri eletti dall'Assemblea di cui:

- 9 scelti fra le categorie dei Giornanti, dei Capiguardia e dei Benemeriti, con almeno due anni continuativi di servizio nella categoria.
- 2 scelti nella categoria dei Giubilanti, e che abbiano svolto servizio attivo per almeno 5 anni.

b) dall' Assistente Spirituale della Confraternita.

Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le elezioni avverranno per categorie.

c) Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato confratelli con legami di parentela fino al terzo grado, sia fra loro che con i confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Revisore Contabile. Non sono altresì eleggibili nel Magistrato e negli altri organi coloro che abbiano a qualsiasi titolo rapporti di contenuto patrimoniale, ivi compresi i fornitori, gli inquilini e quanti abbiano un rapporto convenzionale con la Confraternita.

d) Non sono altresì eleggibili nel Magistrato i dipendenti della Confraternita e degli organismi ad essa riferibili nonché i dipendenti cessati dal servizio prima che sia trascorso un anno dalla data del provvedimento di cessazione e quelli che siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari di sospensione nel biennio precedente alla data delle elezioni.

e) I membri che vengono a mancare per qualsiasi ragione nel corso del mandato sono sostituiti da coloro che, rispettando le rappresentanze delle categorie di cui al primo comma, hanno riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni. Questi rimangono in carica finché vi sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Qualora la graduatoria risulti esaurita non si procede alla sostituzione dei membri mancanti, sempreché l'organo di riferimento resti nella composizione dei due/terzi dei suoi componenti. In questo caso il Magistrato dovrà convocare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento nuove elezioni.

Articolo -29

Nella prima seduta dopo le elezioni, il Magistrato, convocato e presieduto dal Presidente della Commissione Elettorale, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto elegge il Provveditore e il Vice Provveditore.

Affinché tale adunanza sia valida occorre la presenza dei tre quarti dei componenti, escluso l'Assistente Spirituale.

Dopo due votazioni senza esito si procederà al ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato i maggiori voti.

Il Magistrato si riunisce almeno una volta al mese o alle scadenze previste da apposito regolamento e/o ogni qualvolta il Provveditore lo ritenga necessario. Può altresì essere convocato su richiesta scritta del Collegio dei Probiviri o di almeno tre membri del Magistrato stesso con richiesta scritta al Provveditore. Le sedute non sono pubbliche.

I membri che senza grave e/o giustificato motivo non intervengano a 3 sedute consecutive decadono dalla carica e sono quindi sostituiti con delibera motivata. L'invito alle riunioni è comunicato dal Provveditore almeno tre giorni prima della data fissata e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di comprovata urgenza la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente.

Le riunioni successive sono presiedute dal Provveditore o da chi ne fa le veci, e sono valide con la presenza di almeno sei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti ogni proposta si intende respinta.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario, e da lui sottoscritti unitamente al Provveditore.

Articolo -30

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla Assemblea. Sono compiti del Magistrato:

- a) eleggere il Provveditore e il Vice Provveditore;
- b) nominare il Segretario ai sensi dell'art. 35;
- c) predisporre le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre i Bilanci Consuntivo e Preventivo e le relative relazioni di accompagnamento, nonché il rendiconto dell'attività sociale, da sottoporre all'Assemblea;
- e) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- f) determinare l'entità e i termini di versamento delle quote associative;
- g) approvare i regolamenti dei servizi, nonché emanare tutte le disposizioni interne atte ad assicurare il regolare funzionamento della Confraternita in conformità ai principi statutari ed alle leggi vigenti;
- h) deliberare la stipula di appalti, contratti, convenzioni, accordi in genere;
- i) accettare lasciti, legati e donazioni;
- j) adottare le delibere concernenti la costituzione e la risoluzione di rapporti di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo nei limiti stabiliti dal contratto di lavoro e dalle disposizioni di legge in materia;
- k) deliberare sull'ammissione di nuovi Confratelli;
- l) deliberare il passaggio di categoria dei fratelli;
- m) nominare, secondo quanto previsto dall'art.15 i Capi di Guardia;
- n) autorizzare il Provveditore o chi ne fa le veci a promuovere azioni e resistere dinanzi ad organi giurisdizionali, civili, penali, contabili, amministrativi ed arbitrali salve le urgenze indifferibili da portare a ratifica nella prima riunione utile pena la decadenza del provvedimento;
- o) istituire Sezioni, Commissioni, Comitati, con la correlativa fissazione delle attribuzioni e delle modalità di funzionamento;
- p) assumere le deliberazioni inerenti l'adesione ad organizzazioni locali, nazionali e sovranazionali, che perseguano finalità analoghe a quelle fissate dal presente Statuto;
- q) accordare benefici e sussidi in casi di bisogno;
- r) assumere i provvedimenti di competenza in ordine alla disciplina degli iscritti;
- s) concedere ed assegnare distinzioni, encomi e riconoscimenti;
- t) indire e fissare la data per il rinnovo degli organi sociali;
- u) fornire alla Commissione Elettorale gli elenchi degli elettori e degli eleggibili;
- v) compiere qualunque altra funzione che non venga espressamente attribuita ad altro Organo della Confraternita.

CAPO V
IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Articolo -31

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre componenti ed è nominato dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.

Esso nomina al suo interno il Segretario.

Il Collegio dei Revisori Contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i Revisori Contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss cod. civ..

Sono compiti del Collegio dei Revisori Contabili:

- partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Magistrato senza esercitare diritto di voto;
- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Magistrato e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sul bilancio e sugli altri documenti contabili, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- indirizzare al Provveditore e ai membri del Magistrato le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel rispetto dello statuto sociale.”

CAPO VI
IL PROVVEDITORE

Articolo -32

Il Provveditore è il capo della Confraternita, ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. E' eletto tra i membri del Magistrato con le modalità previste dall'art. 29.

Non può essere eletto alla carica di Provveditore colui che abbia esercitato per due mandati consecutivi il ruolo di Provveditore della Associazione.

Compete al Provveditore:

- a) fissare e convocare le riunioni di Magistrato ai sensi dell'art.29;
- b) sottoscrivere l'avviso di convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art.23;
- c) presiedere le adunanze del Magistrato sottoscrivendo con il Segretario i relativi verbali;
- d) vigilare sull'osservanza delle procedure regolamentari e sul corretto svolgimento delle attività amministrative;
- e) adottare ogni provvedimento di urgenza, che sarà sottoposto alla ratifica del Magistrato;
- f) presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio di previsione nei tempi previsti;
- g) Firmare congiuntamente al Segretario le disposizioni di pagamento inoltrate alle Banche;
- h) Effettuare le spese nei limiti di autonomia e con le modalità concesse dal Magistrato;
- i) Proporre al Magistrato la nomina dei responsabili dei servizi e delle attività per l'espletamento e il controllo delle attività istituzionali.

CAPO VII
ALTRE CARICHE SOCIALI

Articolo -33

Il Vice Provveditore, risulta eletto a tale carica colui che nelle elezioni per il Provveditore risulta avere avuto più voti dopo il Provveditore, coadiuva il Provveditore e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento con la stessa autorità e con gli stessi obblighi.

Articolo -34

L'Assistente Spirituale è nominato dal Vescovo Diocesano di Firenze e rappresenta la Chiesa all'interno della Confraternita.

Sostiene la motivazione religiosa della Confraternita e la formazione spirituale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione.

Presiede le celebrazioni e le feste religiose.

Partecipa alle riunioni del Magistrato e dell'Assemblea senza diritto di voto. I suoi interventi saranno verbalizzati.

Articolo -35

Il Segretario è nominato dal Magistrato.

Il Magistrato ne definisce i compiti e ad essi si attiene, è specifico suo impegno tenere in ordine i ruoli dei fratelli e delle sorelle iscritte e la redazione degli atti degli Organi Istituzionali.

Assiste alle adunanze del Magistrato e dell'Assemblea.

Redige i verbali del Magistrato e li firma unitamente al Provveditore.

Coadiuva gli uffici di amministrazione nella predisposizione degli elementi necessari per la presentazione agli organi collegiali degli atti oggetto di deliberazione.

Il Segretario in caso di assenza e/o impedimento è sostituito dal Vicesegretario anch'esso designato dal Magistrato.

CAPO VIII
LE ELEZIONI

Articolo -36

L'elezione degli organi sociali di competenza dell'Assemblea avviene mediante specifica convocazione della stessa nei termini ordinari tramite avviso contenente indicazione della sede, del giorno e delle ore di svolgimento delle operazioni di voto.

Articolo -37

In occasione delle elezioni il Magistrato nomina La Commissione Elettorale nella riunione in cui viene fissata la data delle elezioni e comunque almeno 4 mesi prima di questa. La Commissione sarà composta da 5 membri appartenenti alla categoria dei Fratelli Giornanti, dei Capi di Guardia e dei Benemeriti.

La Commissione:

1. elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario;
2. accetta le candidature se queste sono presentate da almeno dieci Confratelli della relativa categoria. Ogni Confratello può presentare più candidati;
3. redige la lista per l'elezione del Magistrato composta da un numero di candidati superiore di almeno due terzi degli eleggibili in rapporto alle categorie di appartenenza previste dall'art. 28;
4. redige la lista per l'elezione del Collegio dei Proviviri composta da un numero di candidati; almeno doppio degli eleggibili in rapporto alle categorie di appartenenza previste dall'art. 27;
5. delibera in ordine all'adozione delle schede elettorali da utilizzarsi per le operazioni di voto;
6. presiede alle votazioni, curando tutte le formalità inerenti lo svolgimento delle elezioni, quali la convalida iniziale delle schede, la verifica della legittimazione al voto dei votanti;
7. procede allo scrutinio dei voti;
8. valida i risultati e proclama gli eletti;
9. decide in ordine alle contestazioni in materia elettorale proposte prima, durante e/o successivamente allo svolgimento delle votazioni.

Ogni avente titolo al voto può esprimere, la sua preferenza per un massimo di:

per il Magistrato: **cinque preferenze** per i candidati appartenenti alle categorie dei fratelli benemeriti/giornanti/capiguardia;
 una preferenza per i candidati appartenenti alla categoria dei giubilanti

per i Proviviri: **tre preferenze**

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono vincolanti. Risulteranno eletti per ogni lista i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 10 gg e ne presiede la riunione.

TITOLO IV

LE FESTE

Articolo -38

Maria Ausiliatrice è la patrona della Misericordia, e nella seconda domenica del mese di Maggio, la Confraternita ne celebra la festa.

In occasione della festa, come da antica tradizione, verrà distribuito il “panellino benedetto” alla popolazione.

Articolo -39

Il Magistrato può autorizzare la compartecipazione e lo svolgimento di altre feste, cerimonie particolari e manifestazioni diverse nel corso dell'anno, avendo cura che tali iniziative non contrastino con gli scopi istituzionali e siano occasione di sviluppo spirituale e materiale della Confraternita e di perfezionamento della vita di fede fra gli iscritti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PERSONALE

Articolo -40

La Confraternita, nei limiti previsti dalla legge, può avere alle sue dipendenze personale retribuito. L'organico, l'ordinamento professionale, gli istituti giuridici, normativi ed economici, le materie demandate agli accordi decentrati, sono regolati dal Magistrato nel rispetto del contratto collettivo, delle procedure attuative e delle vigenti leggi in materia.

CAPO II

MODIFICA STATUTO E SCIoglimento

Articolo -41

Le modifiche del presente Statuto, sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria, su proposta del Magistrato, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, o su richiesta di un numero non inferiore a un decimo degli aventi diritto di voto mediante mozione motivata.

L'Assemblea delibera con le maggioranze previste per la seconda convocazione tranne che per la modifica degli art. 13-14-15-16-17-21-28 e 41 per i quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Gli articoli 1 e 2 che definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie della essenzialità di associazione di volontariato possono essere modificate esclusivamente ad unanimità di voti.

Le modifiche statutarie diverranno operanti solo dopo l'approvazione da parte delle competenti Autorità.

Articolo -42

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali da non permettere il normale funzionamento della Confraternita e/o delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con poteri sostitutivi previsti dal presente statuto, il Provveditore o chiunque fra gli iscritti ne abbia interesse segnala all'Autorità competente l'esistenza di tale situazione straordinaria e richiede di intervenire al fine della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto.

L'Organismo competente, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché ad adottare quei provvedimenti che si rendessero necessari, alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il commissario resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi che tuttavia può essere prorogato dall'organo deliberante il Commissariamento con provvedimento motivato per un ulteriore periodo di sei mesi.

In caso di mancato funzionamento dell'Assemblea, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione alla Autorità competente ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Articolo -43

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli e Sorelle tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea, ove ancora esistente, in sede straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Provveditore o dal Commissario Straordinario.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione e della speciale maggioranza di tre quarti degli aventi diritto di cui all'art.21, 3 comma del c.c. .

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo -44

A seguito dello scioglimento, i beni residui dalla Confraternita sono devoluti a scopo di beneficenza ad altra associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

CAPO III ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo -45

Le adunanze degli organi collegiali e le riunioni di qualsivoglia natura svolte in seno alla Confraternita devono essere aperte e chiuse con la preghiera.

Articolo -46

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE

Articolo -47

I presenti articoli entrano in vigore appena sia intervenuta alla Confraternita la partecipazione ufficiale della prescritta approvazione dalla competente autorità amministrativa.

Ogni precedente disposizione statutaria si intende abrogata.

Tutti i regolamenti rimangono operativi fino alla loro sostituzione.

Articolo -48

Entro 20 giorni dalla entrata in vigore del presente Statuto spetta al Magistrato nominare la commissione elettorale dopo aver verificato il ruolo degli iscritti di cui alla composizione prevista dall'art.32.

Nello stesso atto il Magistrato fissa non oltre il mese successivo, la data delle elezioni per la ricostituzione degli Organi.

Approvato dal Magistrato e dal Consiglio dei Conservatori
in seduta congiunta in data 11/2/2009

Approvato dalla Assemblea Straordinaria
dei Soci in data 4/4/2009
atto del Notaio D.ssa Liliana Schiappoli
repertorio 13.872 raccolta 1.554
registrato a Firenze il 16/4/2009 al n. 4.686 serie 1T

Approvato dalla Regione Toscana
con decreto n. 2.488 del 28/5/2009
del Dirigente Responsabile del
Settore Attività Generali della Presidenza